

Ai soggetti interessati

Torino, lì 24/09/2010

Prot. n. 4401

Oggetto: Fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. e 19/2007 s.m.i. (gara 11-2010). CHIARIMENTI.

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito:

- 1) Recesso unilaterale. A quanto ammonta il periodo di recesso unilaterale da parte delle amministrazioni? Esiste la possibilità di recesso unilaterale anche per il fornitore e se sì quale è il periodo?
- 2) Durata del contratto. I contratti con le amministrazioni partono al momento dell'attivazione e si concludono il 31/12/2011 o possono esservi delle proroghe? Nel caso di conclusione al 31/12/2011 è quindi corretto ritenere che le attivazioni vengono accettate solo fino al 15 ottobre 2011?
- 3) Penali. La penale per ritardo nell'attivazione parla di 500 euro per ogni giorno di ritardo imputabile al fornitore. Considerando che l'attivazione di una nuova fornitura con il distributore avviene il primo giorno del mese, un eventuale slittamento dell'attivazione sarebbe al minimo di 30gg, pari ad una penale di 15.000 euro. Sarà effettivamente questa la penale applicata?

Si precisa quanto segue:

- 1) Le Amministrazioni potranno recedere dal contratto esclusivamente nelle ipotesi di cui all'art. 12 dello Schema di Convenzione ossia al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Non è previsto alcun termine di preavviso se non quello necessario per l'eventuale trasferimento della fornitura ad altra società.
Non è prevista facoltà di recesso da parte del Fornitore.

2) Ai sensi dell'art. 3 comma 1 dello Schema di Convenzione "La presente Convenzione decorre dal 01/01/2011 sino alle ore 24:00 del 31/12/2011 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito all'art. 2 comma 1, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A."

La proroga della Convenzione comporterà la proroga, per il medesimo periodo, dei singoli contratti di fornitura.

In caso di mancata estensione temporale della durata della Convenzione è corretto fissare al 15/10/2011 il termine ultimo per la ricezione degli ordinativi di fornitura da parte del Fornitore.

3) La penale per ritardo nell'attivazione verrà applicata in relazione ai giorni di ritardo esclusivamente imputabili al fornitore con esclusione, quindi, dei giorni richiesti per l'attivazione da parte del distributore.

In ogni caso, resta salvo il limite fissato all'articolo 9 comma 4 dello Schema di Convenzione, ai sensi del quale "ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8 commi 1 - 6, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura".

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Patrizia GAMERRO

